

Prot.


**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI**

Tra:

- il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCO, in persona del suo Presidente Dott. Antonio Rocca,
- il TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO, in persona del suo Presidente Dott. Ersilio Secchi,

premesse che

- a) la legge professionale (art. 12 del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- b) il regolamento per la pratica (art. 3 del D.M. 7 Agosto 2009, n.143) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione del tirocinio professionale, nonché (art. 2.4) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità (art.11 del D.M. 7 Agosto 2009, n.143);
- d) in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 di iscriversi al registro Dottori Commercialisti praticanti;
- e) il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una posi-



- tiva valutazione della collaborazione istituzionale della Magistratura in questo settore;
- f) deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Uffici Giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i futuri Dottori Commercialisti;
 - g) il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Tribunale ordinario di Lecco hanno manifestato la disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;
 - h) tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare nuove forme di tirocinio dei praticanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione;

tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti Dottori Commercialisti, muniti di laurea quinquennale, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo complessivo di dodici mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie del Tribunale di Lecco, in ambito concorsuale e delle esecuzioni immobiliari.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari, deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni).

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili formerà l'elenco delle candidature ammissibili, evidenziando il curriculum di ognuno, per i posti disponibili, da presentare al Tribunale.

ART. 4

E' istituita la Commissione composta dal Presidente del Tribunale di Lecco e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco o da loro delegati, che sottoporrà ad un colloquio i candidati individuati dal Consiglio dell'Ordine e delibererà in ordine alla ammissione degli stessi al progetto.

La Commissione affida ciascun praticante ad un magistrato dell'ufficio giudiziario, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di tre.

ART. 5

Il programma di tirocinio verrà predisposto dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Per ciascun praticante Dottore Commercialista presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione del Magistrato affidatario e di un Dottore Commercialista quali tutori e con funzione di riferimento didattico – organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 6

Il praticante che ne sia privo, dovrà preventivamente essere coperto da assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) e al Con-

siglio dell'Ordine.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante Dottore Commercialista è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste dal progetto di tirocinio, con diligenza correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, e ad astenersi dal trattare pratiche che coinvolgono il proprio tutor Dottore Commercialista segnalando immediatamente l'incompatibilità al Magistrato affidatario;
- mantenere l'iscrizione al registro dei Praticanti Dottori Commercialisti.

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale con provvedimento motivato ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere retributivo o contributivo per l'Amministrazione della Giustizia e per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ART. 10

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive, rappresentare le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

E' loro pure fatto divieto, durante il tirocinio, di trattare pratiche riferite o riferibili al proprio tutor e/o dominus.

ART. 11

Gli oneri economici relativi alle assicurazioni di cui all'art. 6, verranno sostenuti dal tutor/dominus Dottore Commercialista. Solo in caso di impossibilità da parte di questi essi verranno sostenuti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

ART. 12


La presente convenzione ha durata di due anni, con scadenza al 31 luglio 2018 e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salva comunicazione scritta in senso contrario di una delle parti aderenti all'altra anteriore alla scadenza.

Lecco, 25 luglio 2016

ODCEC DI LECCO

il Presidente

Dott. Antonio Rocca



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

il Presidente

Dott. Ersilio Secchi

